

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Oggetto: Esecuzione della sentenza del TAR Lombardia - Sezione seconda n. 246/2017, giudizio promosso da Gi Group Spa contro AORN Sant'Anna e San Sebastiano (CE) (R.G. 3249/2014)

IL COMMISSARIO AD ACTA

dr. Massimo Di Gennaro nominato con disposizione del Direttore Generale Tutela per la Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania prot. n. 7413/2018, per l'esecuzione della Sentenza n. 246/2017 del TAR Lombardia Sezione Seconda, dispone di ottemperare alla stessa, adottando la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue

PREMESSO CHE

- con ricorso r.g. 336/2015 al TAR Lombardia la Società Gi Group Spa (P.I. 11629770154), Milano, adiva il Giudice per dare esecuzione ai decreti ingiuntivi n. 6581/2008 e 18303/2008 del Tribunale di Milano, divenuti definitivi per mancata opposizione. Con il decreto ingiuntivo n. 3249/2018 veniva ingiunto il pagamento della *"... somma di euro 19.395,57 oltre interessi come da domanda nonché le spese della presente procedura liquidate in euro 830,00 per compensi, euro 111,00 per spese, nonché IVA e Cpa..."*;
- che l'interessata - rimasta parzialmente ineseguita la decisione - invocava la corresponsione delle somme oltre agli interessi moratori e spese di cui al citato decreto ingiuntivo n. 3249/2018.
- con sentenza 246 del 31.1.2017 il TAR adito accoglieva il ricorso e ordinava all'AORN di Caserta di dare esecuzione al decreto ingiuntivo provvedendo al pagamento della somma residua oltre interessi e spese come riportato in sentenza.

CONSIDERATO CHE

- il Commissario ad acta, con nota del 20.04.2018, a seguito dell'incarico ricevuto, convocava, a mezzo pec, le parti in causa per addivenire all'esecuzione di quanto statuito nella citata sentenza, per un primo accesso fissato presso la sede della AORN di Caserta, ore 10,30 del giorno 24.04.2018;
- in data 24.04.2018 alle ore 10,30, come previsto, si teneva l'insediamento del Commissario ad Acta a seguito delle formalità di rito e, dopo ampia discussione, veniva redatto un verbale. Alla riunione erano presenti, oltre al Commissario ad Acta, per la AORN Caserta Dott. Eduardo Chianese Direttore Servizio GEF e il Dott. Aria Alessio del medesimo ufficio, è assente l'avvocato della società Gi Group Spa.
- Il Commissario richiede al dirigente del Servizio di fornire documentazione agli atti della ASL per l'esecuzione della sentenza assegnando un termine di 7 giorni per la consegna presso l'ufficio del Commissario ad Acta.
- In data 30.04.2018 è pervenuta presso l'ufficio del Commissario il fascicolo contenente gli ordinativi di pagamento relativa alla esecuzione della sentenza.
- Dall'analisi della documentazione fornita risultavano da corrispondere l'importo complessivo di euro 41.824,64, così distinto:
 - o Euro 19.935,57 in linea capitale;
 - o Euro 18.793,87 per interessi di cui al prospetto di calcolo;
 - o Euro 974,20 per rimborso spese legali liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo (compensi pari a 830,00 + CPA 4% pari ad euro 33,20 + euro 111,00 per esborsi);
 - o Euro 1.165,00 per tassa di registro del decreto;
 - o Euro 1.496,00 per rimborso spese liquidate TAR di Milano in sentenza (compenso euro 1.000,00 + euro 150,00 rimborso spese generali 15% + euro

46,00 CPA 4% + euro 300,00 di contributo unificato)

- Il Commissario dalla ricognizione documentale il cui risultato è riassunto nel prospetto allegato 1) unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, è emerso che risulta ancora da corrispondere per la definitiva chiusura del giudizio di ottemperanza la somma di euro 41.824,64.
- In data 30/08/2018 l'avvocato ha fatto pervenire le coordinate bancarie di Gi.Group Spa;

VALUTATE

Le documentazioni fornite dalle parti, dichiarandole elementi di istruttoria, necessitando indispensabili strumenti tecnici di riferimento per l'ottemperanza del giudizio;

PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI, il sottoscritto nella qualità di Commissario ad Acta;

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di eseguire la Sentenza del T.A.R. Lombardia – Sezione seconda n. 246/2017, giudizio di ottemperanza promosso da Gi Group Spa c/ AORN Caserta (r.g. 3249/2014) e, per l'effetto, liquidare a favore di Gi Group Spa a carico dell'AORN l'importo complessivo di euro 41.824,64 mediante accredito sul conto IBAN IT42T052160161000000080834 intrattenuto presso il Credito Valtellinese S.c.
2. di autorizzare l'Unità Operativa Complessa Gestione economica finanziaria e della progettualità europea dell'Azienda Ospedaliera di Caserta ad emettere il relativo ordinativo di pagamento
3. Di incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore del Servizio GEF il quale provveda alla emissione degli Ordinativi di pagamento.
4. Di notificare la presente delibera alla parte ricorrente e di comunicare, con apposita missiva, allo scrivente Commissario ad acta c/Regione Campania o tramite mail all'indirizzo massimo.digennaro@regione.campania.it gli estremi dell'avvenuto pagamento e della conclusione del procedimento.
5. Di notificare la presente delibera per il tramite dello studio legale al fornitore Gi Group Spa per l'opportuno allineamento contabile della "scheda fornitori".
6. Di incaricare l'Ufficio Gabinetto della Direzione Generale AORN Caserta della pubblicazione del presente atto, nonché di trasmettere la presente delibera agli uffici competenti per l'ottemperanza di quanto qui deliberato, nonché alla Direzione Generale Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania a mezzo pec dg.04@pec.regione.campania.it.
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
8. Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94.

Napoli, 3.10.18

Il Commissario ad acta
Dr. Massimo Di Gennaro

Pubblicato il 31/01/2017



N.00246 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 03249/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3249 del 2014, proposto da:

Gi Group S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati, Paolo Giovanni Barengi e Marisa Olga Meroni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Amedei, 8;

contro

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 1941 emesso in data 17 gennaio 2014 dal Tribunale di Milano, con il quale è stato ingiunto all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta il pagamento in favore della GI Group S.p.A. della somma di € 19.395,57 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, spese di lite e successive occorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

procedure di pagamento dei debiti mercé l'istituzione di "Centrale unica dei pagamenti", istituita nel contesto del complessivo quadro del piano di rientro dal disavanzo della Regione di interesse e caratterizzata, tra l'altro, dalla prefigurazione di specifica procedura di negoziazione in chiave transattiva, finalizzata alla sollecita estinzione dei debiti;

d) alla sopravvenuta modifica, ad opera dell'art. 13 del d.l. n. 83/2015, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 480 c.p.c., relativamente al contenuto necessario dell'atto di precetto (quanto al necessario avvertimento della facoltà di avvalersi dell'ausilio di organismo di composizione della crisi o di un professionista a designarsi per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento), la cui concreta carenza potrebbe essere preclusiva non solo dell'esecuzione forzata civile ma anche, in virtù dell'argomento analogico, dell'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo;

Ritenuto che, per effetto della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale (cfr., *in terminis*, TAR Salerno, 20 febbraio 2016, n. 393, TAR Milano, 9 ottobre 2014, n. 2432, nonché Cons. Stato, sezione III, 5 febbraio 2014, n. 578):

a) sono venute meno le ragioni che non consentivano *de jure* all'Azienda Ospedaliera di provvedere al pagamento di decreti ingiuntivi;

b) il pagamento del decreto ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato nell'indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 18 gennaio 1993, n. 9 (recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari;

c) il pagamento del decreto ingiuntivo in questione non può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni dettate dall'art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35,

disposizioni di legge applicabili, e così del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);

3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.

Quanto alla domanda di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., come successivamente modificato ed in vigore dal primo gennaio 2016, non si ritiene di doverla accogliere, data la situazione in fatto ed economica dell'A.S.L. resistente.

Nel caso d'inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d'ora nominato commissario *ad acta* il dirigente del Dipartimento della salute e delle risorse naturali della Regione Campania: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l'importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di appartenenza.

In particolare, il Commissario predetto dovrà definire in ogni caso ed in modo compiuto la vicenda *de qua*; ciò tramite ogni tipo di operazione contabile e/o amministrativa e/o ogni tipo di atto amministrativo e/o contabile anche con riferimento al bilancio in corso e pure anche con eventuale riconoscimento di debito – come detto – fuori da esso, in modo tale da consentire il reperimento della

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO

AUGATO 2

PRATICA: C#3-011499 - GI GROUP S.p.A.					
C/ Azienda					
Ospedaliera S. Sebastiano di Caserta					
	Data Dec.	Interessi	N.Doc.	Totale	
	31/08/2006		9597	€ 405,23	
	30/09/2006		11344	€ 851,91	
	30/09/2006		11342	€ 611,22	
	30/09/2006		11345	€ 5.602,16	
	30/09/2006		11343	€ 527,49	
	30/11/2006		14920	€ 2.668,57	
	31/01/2007		18720	€ 8.728,99	
				€ 19.395,57	

Calcolo Interessi - DL 231/02 -					
Data finale: 06/02/2018					
	N.Doc.	Dal	Al	Tasso	Totale
	9597	31/08/2006	31/12/2006	9,83	€ 13,31
	9597	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 21,14
	9597	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 22,49
	9597	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 22,51
	9597	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 22,55
	9597	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 18,98
	9597	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 16,34
	9597	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 15,99
	9597	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 16,25
	9597	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 15,99
	9597	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 16,76
	9597	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 16,08
	9597	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 16,25
	9597	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 17,49
	9597	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 17,27
	9597	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 16,49
	9597	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 16,56
	9597	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 16,09
	9597	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 16,36
	9597	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 16,18
	9597	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 16,25
	9597	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 15,99
	9597	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 16,25
	9597	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 3,32
	11344	30/09/2006	31/12/2006	9,83	€ 21,11
	11344	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 44,45
	11344	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 47,28
	11344	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 47,31
	11344	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 47,41
	11344	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 39,91
	11344	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 34,36
	11344	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 33,61
	11344	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 34,17

	11344	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 33,61
	11344	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 35,24
	11344	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 33,80
	11344	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 34,17
	11344	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 36,76
	11344	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 36,31
	11344	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 34,66
	11344	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 34,81
	11344	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 33,82
	11344	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 34,38
	11344	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 34,01
	11344	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 34,17
	11344	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 33,61
	11344	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 34,17
	11344	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 6,97
	11342	30/09/2006	31/12/2006	9,83	€ 15,14
	11342	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 31,89
	11342	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 33,92
	11342	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 33,95
	11342	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 34,02
	11342	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 28,64
	11342	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 24,65
	11342	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 24,11
	11342	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 24,52
	11342	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 24,11
	11342	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 25,28
	11342	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 24,25
	11342	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 24,52
	11342	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 26,37
	11342	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 26,05
	11342	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 24,87
	11342	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 24,98
	11342	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 24,26
	11342	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 24,67
	11342	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 24,40
	11342	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 24,52
	11342	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 24,11
	11342	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 24,52
	11342	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 5,00
	11345	30/09/2006	31/12/2006	9,83	€ 138,80
	11345	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 292,29
	11345	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 310,93
	11345	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 311,14
	11345	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 311,77
	11345	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 262,46
	11345	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 225,93
	11345	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 221,02
	11345	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 224,70
	11345	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 221,02
	11345	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 231,72
	11345	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 222,24
	11345	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 224,70
	11345	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 241,74
	11345	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 238,74
	11345	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 227,92

	11345	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 228,91
	11345	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 222,40
	11345	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 226,10
	11345	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 223,63
	11345	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 224,70
	11345	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 221,02
	11345	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 224,70
	11345	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 45,86
	11343	30/09/2006	31/12/2006	9,83	€ 13,07
	11343	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 27,52
	11343	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 29,28
	11343	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 29,30
	11343	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 29,36
	11343	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 24,71
	11343	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 21,27
	11343	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 20,81
	11343	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 21,16
	11343	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 20,81
	11343	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 21,82
	11343	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 20,93
	11343	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 21,16
	11343	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 22,76
	11343	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 22,48
	11343	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 21,46
	11343	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 21,55
	11343	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 20,94
	11343	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 21,29
	11343	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 21,06
	11343	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 21,16
	11343	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 20,81
	11343	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 21,16
	11343	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 4,32
	14920	30/11/2006	31/12/2006	9,83	€ 22,28
	14920	01/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 139,23
	14920	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 148,11
	14920	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 148,21
	14920	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 148,51
	14920	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 125,02
	14920	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 107,62
	14920	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 105,28
	14920	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 107,04
	14920	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 105,28
	14920	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 110,38
	14920	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 105,87
	14920	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 107,04
	14920	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 115,15
	14920	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 113,72
	14920	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 108,57
	14920	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 109,04
	14920	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 105,94
	14920	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 107,70
	14920	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 106,53
	14920	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 107,04
	14920	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 105,28
	14920	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 107,04

	14920	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 21,85
	18720	31/01/2007	30/06/2007	10,58	€ 379,53
	18720	01/07/2007	31/12/2007	11,07	€ 484,47
	18720	01/01/2008	30/06/2008	11,2	€ 484,81
	18720	01/07/2008	31/12/2008	11,1	€ 485,79
	18720	01/01/2009	30/06/2009	9,5	€ 408,95
	18720	30/06/2009	31/12/2009	8	€ 352,03
	18720	01/01/2010	30/06/2010	8	€ 344,38
	18720	01/07/2010	31/12/2010	8	€ 350,12
	18720	01/01/2011	30/06/2011	8	€ 344,38
	18720	01/07/2011	31/12/2011	8,25	€ 361,06
	18720	01/01/2012	30/06/2012	8	€ 346,29
	18720	01/07/2012	31/12/2012	8	€ 350,12
	18720	01/01/2013	30/06/2013	8,75	€ 376,66
	18720	01/07/2013	31/12/2013	8,5	€ 372,00
	18720	01/01/2014	30/06/2014	8,25	€ 355,14
	18720	01/07/2014	31/12/2014	8,15	€ 356,68
	18720	01/01/2015	30/06/2015	8,05	€ 346,53
	18720	01/07/2015	31/12/2015	8,05	€ 352,30
	18720	01/01/2016	30/06/2016	8,05	€ 348,45
	18720	01/07/2016	31/12/2016	8	€ 350,12
	18720	01/01/2017	30/06/2017	8	€ 344,38
	18720	01/07/2017	31/12/2017	8	€ 350,12
	18720	01/01/2018	06/02/2018	8,3	€ 71,46
					€ 18.793,87

AUGATO 3

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Atto tassato dall'ufficio di:

MILANO 1 UT DPMI1

Tipologia atto:

Decreto Ingiuntivo n. 1941 del 2014

Emesso da:

TRIB. CIVILE ORDINARIO

n. Repertorio - anno:

13749 - 2014

Attore:

GI GROUP SPA

Convenuto:

AZ. OSPEDALIERA SANT'ANNA E SA

Stato dell'atto:

ATTO REGISTRATO

Ulteriori indicazioni:

Dettaglio dei tributi

Codice tributo	Descrizione	Euro
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	1.165,00
Totale		1.165,00

Indietro

**Nuova
Ricerca**



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 194)⁽¹⁾

T.A.R. LOMBARDIA

(2) di Milano

A GENERALITÀ DELL'ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO
M/F

DATA DI NASCITA

GI GROUP S.p.A.

COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE

Milano

PROV.

M I

INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)

Piazza Quattro Novembre 5

CAP

CODICE FISCALE

1 1 6 2 9 7 7 0 1 5 4

N. ALTRI CONVENUTI
O RESISTENTI

B GENERALITÀ DEL CONVENUTO O DEL RESISTENTE (4)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO
M/F

DATA DI NASCITA

Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE

Caserta

PROV.

C E

INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)

Via Tescione

CAP

CODICE FISCALE

0 2 2 0 1 1 3 0 6 1 0

N. ALTRI CONVENUTI
O RESISTENTI

C GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE ESEGUE IL VERSAMENTO (5)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO
M/F

DATA DI NASCITA

COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE

PROV.

INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)

CAP

CODICE FISCALE

FIRMA



(6)

- (1) Da usare nei processi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare la nota dell'iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.
- (2) Ufficio Giudiziario adito.
- (3) La sezione A si riferisce di norma al soggetto processuale che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento. In caso di altri attori o ricorrenti dovrà esserne indicato il numero in cifra.
- (4) In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti convenuti o resistenti.
- (5) La sezione C non deve essere compilata laddove il soggetto che esegue il versamento coincide con l'attore o ricorrente le cui generalità sono già indicate nella sezione A.
- (6) Spazio per l'applicazione del contrassegno relativo al versamento.